



Ministero della Salute

TROVA NORME &
CONCORSI SALUTE

TROVANORMESALUTE

Numero Atti : 70030

Ultima Gazzetta Ufficiale del : 19 gennaio
2022

Ultima Modifica : 21 gennaio 2022



Dettaglio atto

STAMPA

Atto suddiviso

Ministero della Sanità

Decreto 27 luglio 2000

Equipollenza del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di tecnico ortopedico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

(G.U. Serie Generale , n. 191 del 17 agosto 2000)

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "meccanico ortopedico ernista", conseguito non oltre il 31 dicembre 1998, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e rilasciato ai sensi dell'art. 140, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 al diploma universitario di tecnico ortopedico di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 665, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 2.

L'equipollenza di cui all'art.1, del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di tecnico ortopedico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità
Labate

p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni

